

ora dette dal presidente del Consiglio, il quale m'informa che della regione tuttavia obbligata a pagare queste tasse di spedalità all'Austria-Ungheria, rimane la sola provincia di Udine!

Io dico che chi non paga fa bene a non pagare; che i Comuni che si rifiutano hanno ragione; e ha dato loro ragione più volte il Consiglio di Stato.

Ma se la Provincia di Udine, come ha detto il ministro, è la sola che ancora paga, e il mio collega De Puppi vi ha detto perchè e come vi è costretta, questo non fa che dare alla cosa un significato ancora più grave e più doloroso, di flagrante ingiustizia; che dovrebbe persuadere l'onorevole ministro a provvedere subito e radicalmente.

Io, dopo tante delusioni avute, è naturale che mi senta piuttosto scettico anche delle nuove promesse del Governo. Tanto più che debbo avvertire come l'iscrizione d'una somma in bilancio, non risolverebbe ancora di netto la questione di massima.

Il sistema dei soccorsi giova ad alleviare temporaneamente la condizione dei Comuni che sopportano quella spesa ingiusta, ma non è una soluzione.

Però, siccome il ministro dell'interno, oltre che al sistema dei soccorsi ha anche accennato a una legge speciale che proporrebbe, io aspetto, per dichiararmi soddisfatto, di vedere, sotto questa o quella forma, quali saranno i fatti, quale sarà l'ultima soluzione. Salvo a tornare, e con maggior forza, sull'argomento, nella discussione del prossimo bilancio; salvo a presentare io stesso uno schema di legge d'iniziativa parlamentare.

**Presidente.** Non essendovi proposte di variazione, rimane approvato il capitolo 33.

Capitolo 34. Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi, lire 58,520.

Capitolo 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3<sup>a</sup>, articolo 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24) (*Spesa d'ordine*), lire 400,000.

Sul capitolo 35 ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

**Marcora.** Mi permetta la Camera poche parole, e quasi a chiosa di ciò che l'onorevole

ministro dell'interno e l'onorevole Rava dissero nella discussione generale discorrendo della portata e dell'applicazione dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, e particolarmente dei limiti in cui deve essere inteso l'obbligo dello Stato al mantenimento degli inabili al lavoro, in luogo e vece delle Opere pie dei Comuni e degli altri interessati.

Richiamo l'attenzione del Governo sul disposto dell'articolo 83 della stessa legge che suona così: « I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunciati al Procuratore del Re affinchè sia proceduto ai termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi. »

Questo articolo, nell'intendimento del legislatore fu dettato come altra delle cautele dirette ad impedire che lo Stato venga indebitamente chiamato a sostituire gli altri enti o le altre persone che abbiano obbligo di prestare agli indigenti inabili al lavoro i mezzi di sussistenza.

Ma in pratica è difficile, e la semplice lettura dell'articolo ne dimostra la ragione, che lo scopo a cui il legislatore mirava possa essere raggiunto. Vi si parla infatti di una denuncia al procuratore del Re perchè si provveda ai termini del Codice civile. Ma non si è pensato che un procuratore del Re non può materialmente farsi attore in ogni località compresa nella giurisdizione del proprio ufficio, senza grave danno degli altri doveri inerenti all'ufficio stesso, e non si è provveduto neppure col regolamento a concedergli, per la delicata e importante bisogna, la facoltà di delegare; nè tale facoltà può ammettersi quando non sia dalla legge espressamente stabilita. Da ciò in pratica, l'inapplicabilità dell'articolo. Non è questione di poca importanza: e su di essa io richiamai già, due anni or sono, l'attenzione dell'onorevole Crispi, autore della legge, il quale riconobbe la necessità di un provvedimento per legge o per regolamento, che nell'interesse stesso dello Stato rendesse di applicazione pratica l'articolo surricordato.

Ma io disparvi poi dalla Camera e disparve il Ministero Crispi e la questione rimase insoluta. Or poichè l'onorevole ministro ha promesso di studiare tutta la materia lo prego